

COMUNE DI CALUSO  
Città Metropolitana di Torino  
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016  
ANNO 2023

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con il D.Lgs n. 175 del 16 agosto 2016 - Testo unico delle società partecipate il legislatore ha cercato di dare un assetto organico al settore delle partecipazioni pubbliche in soggetti costituiti in forma societaria .

L'art. 4 del citato decreto ha rivisto e stabilito nuovi limiti, in particolare ha precisato i tipi di società che possono essere partecipate da enti pubblici (art. 3), le finalità perseguibili (art. 4) ed oneri di motivazione analitica per la costituzione e l'acquisto di partecipazioni dirette ed indirette anche attraverso aumento di capitale.

L'ente ha adottato il piano operativo di razionalizzazione previsto dall'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco approvato con CC nr 11 del 23/04/2015, ha rendicontato i risultati dallo stesso ottenuti con relazione approvata con atto di Consiglio nr. 11 del 12/04/2016 e aggiornato lo stesso piano con l'atto ricognitivo straordinario previsto dall'art.24, c.2, T.U approvato con deliberazione CC nr. 46 del 26/09/2017.

L'esito della ricognizione, con esito negativo per assenza di partecipazioni da cedere, è stato comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

L'art. 20 dello stesso decreto 175/2016 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I predetti provvedimenti di ricognizione e di riassetto sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 nonché inviati alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

L'art. 20 c. 7 prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti oltre all'applicazione dell'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147<sup>1</sup>.

Il Comune di Caluso ha approvato:

---

<sup>1</sup> Comma 568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi

- 1) la razionalizzazione periodica per l'anno 2017 con delibera CC 57 del 01/10/2018 integrata dalla deliberazione 81 del 19/12/2018 per la sopravvenuta normativa del MEF che ha approvato il format delle schede da allegare al provvedimento di razionalizzazione con esito negativo per assenza di partecipazioni da cedere;
- 2) la revisione periodica per l'anno 2018 con deliberazione CC 58 del 28/11/2019 corretta per errore materiale con deliberazione Cc 13 del 02/03/2020;
- 3) la revisione periodica per l'anno 2019 approvata con deliberazione CC 53 del 30/11/2020
- 4) la revisione periodica per l'anno 2020 approvata con deliberazione CC 58 del 27/12/2021
- 5) la revisione periodica per l'anno 2021 approvata con deliberazione CC 40 del 29/11/2022

#### SOCIETA' PARTECIPATE

Società Canavesana Servizi s.p.a (SCS)

Via Novara 31/A- 10015 IVREA(TO)

P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino – R.E.A. 815749

Capitale sociale i.v. Euro 909.464,64

La quota posseduta dal Comune di Caluso è del 6,75 per cento corrispondente a 180.450 azioni ordinarie euro 61.353,00 (valore nominale di ciascuna azione 0,34 euro).

La S.C.S realizza nel territorio dei Comuni aderenti.

- la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- il recupero e/o lo smaltimento di tutti i rifiuti, negli impianti attualmente destinatari e nei futuri impianti previsti per attuare il sistema integrato di smaltimento rifiuti;
- l'espletamento dei servizi di igiene del suolo e di altri servizi di igiene ambientale, sinergici con le precedenti attività.

La S.C.S svolge un'attività finalizzata ad:

- attuare la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio;
- attuare forme di recupero per ottenere materie prime ed energia dai rifiuti;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- attuare la valorizzazione di tutte le frazioni recuperabili dai rifiuti, compatibilmente ai limiti e vincoli di ordine tecnico, economico ed ambientale;
- potenziare le attività di riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- inviare allo smaltimento, in impianti idonei realizzati impiegando le migliori tecnologie esistenti, una frazione sempre minore di rifiuti al fine di realizzare l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito di pianificazione territoriale e ridurre la movimentazione dei rifiuti;
- utilizzare le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

La Società Canavesana servizi è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali ossia il servizio d'igiene urbana.

E' una società a capitale interamente pubblico, partecipata solo da enti locali, e, diversamente dalle società puramente commerciali non persegue, in via principale, uno scopo di lucro tanto più, se si considera che svolge un fondamentale servizio d'igiene urbana, assolutamente indispensabile e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti affidanti.

L'affidamento di un ambito sovracomunale, ad un unico gestore anche se pubblico, va nella direzione di promuovere ed incentivare politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali atte a superare le tradizionali frammentazioni ed a realizzare idonee economie di scala.

Il mantenimento della partecipazione è coerente con la scelta della gestione del servizio d'igiene ambientale mediante un soggetto controllato interamente da soggetti pubblici, complementare alla partecipazione al consorzio obbligatorio di bacino e funzionale al controllo delle scelte manageriali e strategiche nella gestione del servizio. La società negli ultimi 5 esercizi, non ha rilevato perdite di bilancio e la media triennale del fatturato degli anni, quale che sia il triennio di riferimento (2016/2018 o 2017/2019) sia o meno comprensivo dei contributi in conto esercizio, è superiore al milione di euro.

La partecipazione è funzionale all'esercizio dei poteri di verifica ed alle opportunità informative derivanti dalla qualità di socio nonché al soddisfacimento delle condizioni per l'in house providing.

Al fine di valorizzare pienamente la partecipazione dei soci, ancorché singolarmente minoritarie, lo statuto prevede l'istituzione del "Comitato per il controllo analogo congiunto", organo preposto a verificare che la società operi coerentemente agli indirizzi operativi e gestionali impartiti congiuntamente ed agisca in conformità ai principi ed ai presupposti dell'in-house providing.

La clausola statutaria è conforme agli indirizzi espressi dalla Corte dei Conti sulla necessità di formalizzare il coordinamento fra i soci pubblici in enti con partecipazione pubblica totale o maggioritaria poiché ciascun ente è tenuto ad assumere "le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere" (Corte dei conti, Sez. reg. Emilia Romagna, Del. n. 61/2018/VSGO; n. 36/2018/VSGO).

La società non possiede partecipazioni.

#### Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. che comporterebbero obbligo di cessione:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassetto.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Sede legale: Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, Italia

P.Iva/ Cod.Fis: 07401840017 - REA di Torino: 890093

Capitale sociale di € 835.000 (Fondo consortile precedente la trasformazione euro 1.169.000)

Il Capitale sociale suddiviso in 1670 quote e il Comune di Caluso possiede nr. 3 quote per un importo di euro 1.500 corrispondente allo 0,18% del totale, Non esiste un socio con maggioranza assoluta tuttavia gli enti maggiori posseggono, complessivamente, 1170 quote totali ossia la maggioranza assoluta:

Comune di Torino	480
Citta' Metropolitana di Torino	320
Regione Piemonte	320
C.C.I.A.A.	50
Comuni	442
Enti di diritto pubblico	3
Associazioni di categoria	27
Privati	28
<i>Totale</i>	<i>1.670</i>

I comuni partecipano, complessivamente per 442 quote, le categorie di operatori interessate per 27 quote, i soggetti privati per 28.

In base all'art. 11 dello Statuto I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.

L'ente "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." è il Convention & Visitors Bureau della città di Torino e del suo territorio provinciale. Nato dalla fusione fra ATL1 "Turismo Torino", ATL2 "Montagnedoc" e ATL3 "Canavese e Valli di Lanzo nel 2007 e dall'incorporazione di Torino Convention Bureau nel 2010, è l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino, quale destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo, congressi, convention, viaggi incentive e turismo d'affari.

L'attività si concretizza da un lato nella comunicazione, con lo sviluppo e la realizzazione di materiali informativi di promozione e accoglienza, che presentano in modo integrato e attraente il prodotto "Torino e provincia" secondo le esigenze e i trend del mercato in Italia e all'estero; dall'altro nella promozione sia verso la stampa nazionale e internazionale e gli operatori professionali del segmento leisure e MICE (meeting, incentive, conventions and exhibitions/events), sia verso il cliente finale, sempre più interlocutore diretto; dall'altro, ancora, nell'accoglienza dei turisti attraverso gli Uffici del turismo e infine nella presentazione di candidature per l'acquisizione di grandi congressi.

I piccoli comuni italiani sono una realtà positiva nel panorama turistico nazionale che dimostra capacità di tenuta e di attrazione rispetto ad altri settori dell'offerta turistica anche nel recente periodo di crisi. I piccoli comuni sono, insieme ai parchi le realtà che più di altre riescono ad intercettare quella nuova domanda turistica sempre più attenta alla qualità dell'offerta culturale, territoriale ed ambientale. Al fine di consentire alle persone che vogliono investire il proprio tempo libero per conoscere luoghi e culture facendo esperienza allo stesso tempo aggreganti, autentiche e formative bisogna saper offrire nuove chiavi di lettura, di interpretazione e di fruizione dello straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale, naturale ed enogastronomico dei piccoli comuni. Un singolo ente di piccole dimensioni per diffondere la propria offerta turistica e far conoscere il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico deve necessariamente essere inserito in un contesto più ampio anche per cogliere le opportunità di contributi nazionali, regionali o comunitari.

La società possedeva una partecipazione minoritaria pari al 9% in "City Sightseeing Torino Srl p.i.09725480017 con sede legale in Via Maria Vittoria, 19 Torino società che si occupa di trasporto e noleggio di autovetture con finalità turistiche e la restante parte del capitale è posseduta da CITY SIGHTSEEING ITALY con Sede Legale Via il Prato, 71 - 50123 Firenze .Cod.Fis. & P. IVA 05272360487.

Dal 11/11/2019 il capitale di “City Sightseeing Torino Srl” risulta posseduto al 100% da CITY SIGHTSEEING ITALY.

#### Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

Al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo di seguito si elencano le partecipate della società SMAT, quindi indirettamente partecipate dal comune di Caluso;

Si segnala che il Comune di Caluso, data l'esiguità della partecipazione nella società TURISMO TORINO srl, non è in grado d'influire autonomamente sulle scelte di gestione e d'investimento, specie in partecipazioni in altre imprese ne' sono previste clausole statutarie o patti parasociali con specifico oggetto: a tal proposito si richiama la FAQ 14 del MEF che precisava espressamente come oggetto della ricognizione fossero le partecipazioni indirette possedute tramite una “controllata”.

Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Turismo Torino srl in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassetto.

In conclusione, per nessuna delle partecipazioni dirette si rende necessario l'adozione di un piano di riassetto o razionalizzazione mentre per le partecipazioni indirette l'ente è impegnato a vigilare entro i ristretti limiti consentiti dallo status di socio di minoranza dell'azionista.

#### Società SMAT -SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

Sede legale: Corso XI Febbraio nr. 14 – 10152 Torino

Capitale Sociale nominale Euro 345.533.761,65

CF.P.IVA e Registro delle imprese di Torino: 07937540016

Il comune di Caluso possiede nr. 7 Azioni ordinarie per un valore nominale di euro 451,85 (Capitale sociale di euro 345.533.761,65) corrispondente ad una quota dello 0,00013% società nata il 1° aprile 2001, dal conferimento dell’Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell’Azienda Po Sangone assumendo la denominazione di Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT).

La società SMAT ha adottato entro la data del 30 Giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati e il procedimento di quotazione si è conclusa il 13/04/2017.

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo del Piemonte con Deliberazione n.110/2022/SRCPIE/PRSE ha precisato che l’esclusione dall’applicazione del TUSP prevista dall’art. 26 c.5 si applica soggettivamente alle società ma non agli enti partecipati, invitando le Amministrazioni pubbliche socie ad includere la SMAT nel perimetro di ricognizione periodica, a pena d’illegittimità delle relative delibere con potenziale esposizione all’azione della Procura presso la Corte per danno erariale.



La SMAT dal 1° luglio 2008, e sino al 31 dicembre 2033, ha assunto la qualità di Gestore Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato anche per i territori dei Comuni sinora serviti da precedenti gestori.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che ha raggiunto 292 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A. è un'Azienda a totale partecipazione pubblica e gestisce il Servizio Idrico Integrato a favore di 292 Comuni dell'Area Metropolitana Torinese per una popolazione di oltre 2,2 milioni di abitanti serviti.

In particolare, SMAT gestisce:

- fonti diversificate di approvvigionamento idrico;
- reti di adduzione, impianti di potabilizzazione, serbatoi e reti di distribuzione di acque potabili;
- reti di raccolta di acque reflue, stazioni di sollevamento, impianti di depurazione e di riuso delle acque trattate;
- impianti di cogenerazione e recuperi energetici.

L'Azienda garantisce sempre la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso di emergenza, ed assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente, grazie ad un sistema produttivo e gestionale fra i più avanzati e moderni in Europa.

#### COMPOSIZIONE DEL GRUPPO SMAT

(dati tratti dal seguente link: <https://www.smatorino.it/wp-content/uploads/2023/07/Composizione-del-Gruppo-SMAT-2022.pdf>) \_

Capogruppo SMA Torino S.p.A.

Il Capitale Sociale al termine dell'esercizio 2022 risulta pari a € 345.533.761,65, interamente versato e iscritto nel Registro delle Imprese di Torino ai sensi di legge ed è rappresentato da n. 5.352.963 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 64,55.

Dal libro Soci, aggiornato alla data di bilancio, la Città di Torino risulta detenere direttamente n. 3.231.679 azioni, ed indirettamente, per il tramite della controllata Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l. n. 169.331 azioni, complessivamente pari al 63,54% del Capitale Sociale.

Risultano n. 492.963 azioni proprie pari al 9,21% del Capitale Sociale possedute dalla Capogruppo medesima che ha acquistato ai sensi dell'art. 2357 c.c.. Le restanti n. 1.458.990 azioni (rappresentative del 27,26% del Capitale Sociale pari ad euro 94.177.804,50) sono distribuite fra altri 290 Soci di cui n. 288 Comuni.

Azioni proprie e partecipazioni in società controllanti

Alla data del 31.12.2022 il numero di azioni proprie detenute dalla Capogruppo SMAT S.p.A. è pari a n. 492.963 azioni (rappresentative del 9,21% del Capitale Sociale per un valore nominale complessivo di euro 31.820.761,65) a cui fa riferimento la relativa riserva negativa di Patrimonio Netto per euro 32.993.211,30. Le riserve disponibili del bilancio 2022, a seguito delle operazioni di acquisto azioni proprie degli anni precedenti, sono quasi completamente esaurite.

**All'interno del Gruppo SMAT le società controllate non possiedono partecipazioni nella società controllante.**

Società controllate e collegate comprese nell'area di consolidamento

SOCIETÀ CONTROLLATE:

**- RISORSE IDRICHE S.p.A. di Torino**

Al 31.12.2022 il Capitale Sociale pari ad euro 412.768,72 è detenuto al 91,62% dalla Capogruppo e per la restante parte da Società di servizi e Società di progettazione operanti a livello locale.

La Società opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato ed ha ricevuto in conferimento dalla Capogruppo, con effetti dal 1° gennaio 2005, il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.

L'esercizio 2022 ha chiuso con un Risultato Operativo pari ad euro 56.701 ed un Risultato Netto pari ad euro 20.998.

Le attività della controllata sono state totalmente concentrate verso la Capogruppo SMAT S.p.A. per la quale ha realizzato la totalità degli incarichi di progettazione e direzione lavori ricevuti.

Il Patrimonio Netto della controllata conseguentemente si evolve a fine 2022 in euro 718.020.

La controllata Risorse Idriche S.p.A. è consolidata con il metodo del **Consolidamento Integrale** a partire dall'esercizio 2004.

### **AIDA AMBIENTE S.r.l. di Pianezza**

In data 1.08.2008 la Capogruppo ha sottoscritto il 51% del Capitale Sociale, corrispondente ad euro 100.000, della Società AIDA Ambiente S.r.l., costituita in pari data, essendo stata la restante parte sottoscritta dall'Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A. di Pianezza. La Società, in quanto operante in modo sistematico e unitario nell'ambito di gruppo con la Controllante e pertanto soggetta alla direzione e coordinamento di quest'ultima ai sensi degli artt. 2359 e 2497 c.c., ha per oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito dalla Capogruppo quale Gestore Unico d'Ambito, nonché la gestione di rifiuti liquidi quali definiti dalle vigenti norme. L'evoluzione gestionale della controllata ha concretizzato nell'esercizio 2022 un risultato operativo pari a euro 179.703 ed un Risultato Netto positivo pari ad euro 104.228. Il Patrimonio Netto della controllata conseguentemente si evolve a fine 2022 in euro 819.335. La suddetta Società è consolidata con il metodo del Consolidamento Integrale a partire dall'esercizio 2009.

### **SOCIETÀ SOGGETTE A CONTROLLO PARITETICO CONGIUNTO (COLLEGATE):**

#### **SAP S.p.A.(Acque potabili spa) in liquidazione (dal 1 giugno 2021) di Torino(informazioni tratte dalla relazione al Bilancio SMAT 2021)**

La Società Acque Potabili S.p.A. in liquidazione è collegata alla SMAT con una partecipazione paritetica ad IRETI S.p.A. del 47,546%, possedendo n. 3.429.125 azioni.

L'Assemblea Straordinaria della Società Acque Potabili S.p.A. del 29 aprile 2021 ha deliberato lo scioglimento anticipato della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile con conseguente messa in liquidazione della stessa. Tale atto è stato registrato ed iscritto presso il registro delle imprese di Torino in data 31 maggio 2021. A decorrere da tale data la delibera di liquidazione della società Acque Potabili ha assunto piena efficacia.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di SAP S.p.A. in liquidazione del 29 aprile 2022 ha approvato il bilancio relativo al periodo 1/6/2021-31/12/2021 (primo bilancio intermedio di liquidazione) che chiude con un risultato positivo pari a 158 migliaia di euro, stante un risultato negativo relativo al periodo 1/1/2021-31/5/2021, pari a 196 migliaia di euro, risultante dal rendiconto consegnato ai liquidatori in data 16/9/2021.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di SAP S.p.A. in liquidazione del 27 aprile 2023 ha approvato il bilancio relativo al periodo 1/1/2022-31/12/2022 (secondo bilancio intermedio di liquidazione) che chiude con un risultato positivo pari a 311 migliaia di euro. Il Patrimonio Netto raggiunge a fine 2022 un valore pari a 17.164 migliaia di euro (criteri IAS/IFRS), contro un Patrimonio Netto al 31.12.2021 di 17.015 migliaia di euro.



La partecipazione in Acque Potabili S.p.A. in liquidazione è stata valutata, ai fini del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, **con il metodo del Patrimonio Netto**, in quanto esistono i presupposti che ne definiscono il controllo paritetico unitamente ad IRETI. È classificata fra le partecipazioni in imprese collegate a controllo congiunto.

Nel bilancio consolidato, il valore della partecipazione, è risultato pari a 8.161 migliaia di euro (8.090 migliaia di euro al 31.12.2021), nel bilancio di esercizio tale valore è rimasto invariato a 7.808 migliaia di euro ed è supportato dall'impairment test svolto da un perito esterno indipendente, che ha utilizzato il metodo di valutazione patrimoniale in quanto la società è in liquidazione.

**Evoluzione storica della partecipazione.** Ripercorrendo le fasi salienti dell'acquisizione della quota di co-controllo della Società Acque Potabili di Torino, il 22 giugno 2005 SMAT ed AMGA Genova (oggi IRETI) acquistano da Italgas/ENI, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il pacchetto di maggioranza di Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A.

(SAP) – azienda fondata nel 1852 e prima azienda italiana del settore idrico ad essere quotata presso la Borsa Valori di Milano. SAP deteneva, prima della fusione per incorporazione, la totalità delle azioni di Acquedotto Monferrato S.p.A., titolare del servizio acquedottistico nei comuni del Monferrato. L'intervento di SMAT con l'acquisizione di SAP, oltre a comportare significative ricadute di tipo industriale, rappresenta un importante segnale a livello territoriale in quanto garantisce continuità occupazionale ad oltre 200 lavoratori che operano a Torino ed in numerose altre regioni italiane. SAP diventa il veicolo tramite il quale SMAT ed AMGA intendono sviluppare la propria presenza a livello nazionale: SAP partecipa tra l'altro alla gara bandita per l'individuazione del gestore cui affidare il servizio idrico integrato nell'ambito ATO1-Palermo e nel 2007 si aggiudica la concessione ventennale. A tal fine, viene costituita Acque Potabili Siciliane, gestore del servizio idrico per 55 su 82 comuni della provincia di Palermo. A partire dal 2010 viene aperta la procedura concorsuale e dopo alterne vicende viene dichiarato il fallimento di Acque Potabili Siciliane. Ha inoltre inizio un lungo arbitrato al termine del quale l'ATO 1-Palermo sarà giudicato soccombente ed alla società partecipata da SMAT sarà riconosciuto un indennizzo di oltre 32 milioni di euro, vanificati poi dalla liquidazione coatta amministrativa a cui l'Autorità è stata sottoposta. Il modello di business rappresentato da SAP, basato su molteplici concessioni non prevalenti sparse su diversi ambiti territoriali distribuiti in tutt'Italia, a seguito degli esiti referendari del giugno 2011 che abrogano l'art. 23 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 e della sentenza della Corte Costituzionale 199/2012, vede la società Acque Potabili esaurire progressivamente le proprie capacità di rappresentare un veicolo autonomo industriale. Nel 2014 SMAT ed IREN Acqua e Gas (subentrata ad AMGA) decidono congiuntamente di promuovere – per il tramite di Sviluppo Idrico S.p.A. (società partecipata paritariamente) – un'OPA finalizzata all'acquisto delle quote azionarie detenute dagli azionisti privati ed al delisting della Società dal Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana. L'OPA consolida nelle mani di SMAT (e parimenti di IREN Acqua e Gas) una quota azionaria di poco inferiore al 45% e nel 2015 – a seguito di un'operazione di fusione inversa – Acque Potabili viene delistata. Si attiva quindi la razionalizzazione e l'integrazione delle attività e delle concessioni ancora in capo a SAP con la ripartizione territoriale e gestionale dei relativi servizi: nel 2015 si completa l'operazione di trasferimento di due rami d'azienda SAP verso SMAT e IREN. Il 1° luglio 2015, SMAT inizia la gestione diretta in 31 comuni ricompresi all'interno dell'ATO3-Torinese, precedentemente gestiti da SAP a favore di una popolazione servita di circa 250.000 abitanti e con il trasferimento verso SMAT di 60 dipendenti. A valle della cessione del ramo d'azienda Torinese verso SMAT e ligure verso IREN Acqua e Gas, Acque Potabili residua detiene il 32% delle concessioni originariamente possedute. Un ulteriore passo di razionalizzazione societaria viene compiuto a fine 2016 con la cessione ad IREN di un residuo novero di 31 concessioni (definite “performing” e localizzate nelle province di Alessandria, Asti, Aosta, Cuneo, Mantova, Novara, Vercelli, Brescia, Milano, Pavia, Piacenza e Verona) con il contestuale trasferimento di 47 risorse verso IRETI (subentrata nel frattempo ad IREN Acqua e Gas). A fine 2018 SAP ha completato il processo di dismissione delle concessioni residue (“non performing”) con la cessione della concessione di Adria (RO) e nel 2019 vengono completate tutte le operazioni di adeguamento del prezzo verso la cessionaria veneta Acque Veronesi S.p.A. SAP risulta priva di dipendenti diretti e l'operatività e gli adeguati assetti organizzativi vengono garantiti da specifici contratti di servizio stipulati con SMAT ed IRETI. Alla luce di quanto sopra e in relazione all'esito negativo della causa della controllata Acquedotto Monferrato S.p.A. con il Consorzio per l'Acquedotto del Monferrato, si è ritenuto opportuno attivare una serie di operazioni societarie finalizzate a: 1. fondere per incorporazione la società

Acquedotto Monferrato in Acque Potabili; 2. approvare una modifica statutaria che faccia sorgere il diritto di recesso dei soci; 3. approvare la messa in liquidazione di Acque Potabili in occasione dell'Assemblea dei Soci che è stata convocata per l'approvazione del bilancio 2019

Il Consiglio di Amministrazione di SMAT del 18 febbraio 2020 ha approvato le suddette operazioni. Al fine di dare seguito all'operazione nel suo complesso, in data 24 febbraio 2020 sono stati inoltre sottoscritti con il socio IRETI i patti parasociali al fine di garantire anche a seguito dell'operazione di recesso la paritarietà della partecipazione in Acque Potabili e di assicurare la condivisione di ogni decisione, anche durante la successiva procedura di liquidazione di Acque Potabili. L'operazione di incorporazione di Acquedotto Monferrato (partecipata al 100%) in Acque Potabili, dettata dalla opportunità di limitare la liquidazione ad un unico soggetto e di contenere ulteriormente i costi societari, è stata completata in data 10 novembre 2020, con la stipula dell'atto di fusione. A partire da tale data di iscrizione, Acquedotto Monferrato S.p.A. ha cessato di esistere. Gli effetti civilistici della fusione decorrono dal 13 novembre 2020 e quelli fiscali e contabili dal 1° gennaio 2020. La modifica statutaria (art. 6) che attivava il diritto di recesso consentendo di ridurre il numero di Soci, auspicabilmente al di sotto del numero previsto per le società ad azionariato diffuso, con l'obiettivo di accedere a procedure societarie semplificate, è stata approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di Acque Potabili del 16 giugno 2020. Il diritto di recesso è stato esercitato per n. 426.111 azioni, di cui n. 5.172 offerte in opzione e acquistate da soci di minoranza e n. 420.939 azioni liquidate direttamente da Acque Potabili tramite l'acquisto di azioni proprie per un totale di 1.094 migliaia di euro. La soluzione adottata per l'annullamento delle azioni proprie consiste nell'eliminazione del valore nominale delle azioni dallo statuto. Tale soluzione ha consentito di procedere all'annullamento delle azioni proprie senza la contestuale riduzione del capitale sociale e pertanto al termine dell'operazione, nel 2021, il numero complessivo delle azioni di SAP è risultato pari a 7.212.157. Conseguentemente, la percentuale di partecipazione di SMAT e IRETI in Acque Potabili aumenta dal 44,92% al 47,55%, fermo restando il numero di azioni detenute e trasformando in tal modo Acque Potabili in società ordinaria e non ad azionariato diffuso. L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Acque Potabili del 29 aprile 2021, ha deliberato: 1) la proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che consente di non ridurre l'importo del capitale sociale; 2) la proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione volontaria della Società ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6, del codice civile; 3) la determinazione del numero dei liquidatori e loro nomina, conferimento delle loro attribuzioni e poteri, e modalità di funzionamento della liquidazione. Tale atto è stato registrato ed iscritto presso il registro delle imprese di Torino in data 31 maggio 2021. Gli Amministratori, in carica fino al 31 maggio 2021, hanno consegnato ai Liquidatori la seguente documentazione:

- i libri sociali e i documenti della società;
- Rendiconto al 31 maggio 2021 riportante la situazione dei conti alla data di scioglimento della società al 31/05/2021 ed il rendiconto della gestione della società relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021 come previsto dall'art. 2487-bis c.c. consegnato ai liquidatori in data 16/09/2021. Si precisa che i Liquidatori hanno ritenuto di non modificare i criteri di valutazione, nonché i valori storici riportati nel conto della gestione degli amministratori al 31/05/2021, in quanto rappresentavano alla data dell'inizio della liquidazione la migliore approssimazione del valore di realizzo per gli attivi e di liquidazione per i passivi. Le azioni dei Liquidatori sono volte alla cessione e dismissione degli attivi, alla gestione e pagamento dei debiti del passivo nonché alla gestione dei contenziosi, delle proprietà immobiliari e al contenimento dei costi di gestione. L'Assemblea Ordinaria dei Soci di SAP S.p.A. in liquidazione del 29 aprile 2022 ha approvato il bilancio relativo al periodo 1/6/2021-31/12/2021 (primo bilancio intermedio di liquidazione), che chiude con un risultato positivo pari a 158 migliaia di euro, e recepisce il risultato negativo relativo al periodo 1/1/2021-31/5/2021, pari a 196 migliaia di euro, risultante dal citato rendiconto consegnato ai liquidatori.

#### **APS S.p.A. in Liquidazione (ora in Fallimento) di Palermo**

La Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. (APS) fu costituita in data 27.02.2007 con Capitale Sociale iniziale di euro 5.000.000, ed è partecipata per il 9,83% pariteticamente dalla SMAT S.p.A. e dalla Mediterranea delle Acque S.p.A.. La medesima società è stata costituita a seguito della aggiudicazione della gara esperita per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei n. 81 Comuni della Provincia di Palermo (il Comune di Palermo escluso) da parte dell'ATO 1 di Palermo.

Arbitrato In data 25.06.2015 è stata conclusa un'articolata procedura arbitrale iniziata in data 7 gennaio 2010 con la presentazione da parte di APS e dei soci azionisti della domanda di arbitrato intesa a:

- accertare che AATO 1 Palermo si è resa gravemente inadempiente in danno al concessionario APS;
- condannare AATO 1 Palermo all'esatto adempimento della Convenzione con il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;
- condannare AATO 1 Palermo al risarcimento del danno comunque sofferto da APS in conseguenza degli inadempimenti accertati e dichiarati. In data 25 giugno 2015 è stato depositato il Lodo finale dell'arbitrato tra Acque Potabili Siciliane in fallimento, Acque Potabili S.p.A. e AATO 1 Palermo. Il Lodo riconosce a favore di Acque Potabili Siciliane in fallimento e contro l'ATO, le seguenti poste:
- euro 18.349.342,00 a titolo di indennità di riscatto;
- euro 21.195.041,00 minori ricavi per mancato incasso quota riversamento da AMAP;
- euro 5.923.000,00 minori ricavi per minori volumi idrici fatturati e diverse tariffe applicate;
- • euro 3.212.037,00 maggiori costi di acqua all'ingrosso;
- euro 773.000,00 minori ricavi per morosità.

Inoltre vengono riconosciute anche alcune delle poste di danno emergente facenti capo ai soci, con la precisazione che essi potranno farle valere nei confronti di Acque Potabili Siciliane in fallimento, anche tramite insinuazione nel passivo, e cioè:

- euro 6.600.681,00 per i soci progettisti;
- euro 1.350.685,00 per i soci gestori (di cui euro 359.548 per SMAT S.p.A.) in relazione al progetto conoscenza.

Tutte le poste di danno invece avanzate dall'ATO (che erano complessivamente pari a euro 200.000.000,00) sono state respinte e l'unica posta di danno riconosciuta è quella relativa al canone di cui alla Convenzione di gestione, per complessivi euro 23.815.000,00. Pertanto il Lodo definitivo riporta in danno all'ATO un importo netto di euro 33.588.786. Con data 9 febbraio 2016 è stato notificato dall'AATO 1 Palermo l'atto di citazione in appello con richiesta di pronunzia di nullità, previa sospensione dell'efficacia, del Secondo Lodo non Definitivo del 29 ottobre 2012, del Terzo Lodo non Definitivo del 24 febbraio 2015 e del Lodo Definitivo del 25 giugno 2015, pronunciati in esito all'arbitrato di cui sopra. Con Ordinanza depositata in data 28.07.2016, la Corte d'Appello di Palermo ha disposto la sospensione dell'efficacia del lodo definitivo del 25.06.2015 a condizione che l'AATO 1 Palermo fornisca idonea garanzia sotto forma di polizza fidejussoria. La Corte d'Appello ha altresì disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2018. All'udienza del 7 novembre 2018 tutte le parti hanno proceduto a precisare le rispettive conclusioni. Conseguentemente la Corte ha assegnato termini per le difese finali che tutte le parti hanno redatto e depositato.

Con sentenza depositata l'8 gennaio 2021, la Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile - ha confermato i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 nonché il lodo definitivo del 25.06.2015 emessi dal Collegio Arbitrale, con condanna dell'AATO 1 Palermo al pagamento delle spese di lite. Con riferimento alla situazione su esposta la partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A., sino al 28.10.2013 in Amministrazione Straordinaria, ora in Fallimento, era stata oggetto, già in esercizi precedenti, di completa svalutazione. SMAT S.p.A. ha inoltre operato, già nell'esercizio 2010, un apposito accantonamento a Fondo rischi per potenziale passività di 650 migliaia di euro e nel bilancio chiuso al 31.12.2013 aveva provveduto alla radiazione integrale di tutti i crediti maturati sino al termine del periodo di Amministrazione Straordinaria (28.10.2013).

Trattandosi di soggetto in fallimento la SMAT attende la chiusura definitiva del medesimo.

**SII S.p.A. di Vercelli** Partecipazione al 19,99% in Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. di Vercelli (Capitale Sociale 131 migliaia di euro – costo e valore contabile 1.300.102 euro). La Società risulta inoltre partecipata da Comuni dell'Ambito 2 Vercellese e, avendo per oggetto la gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni soci, presenta notevoli potenzialità di sinergia con altre realtà imprenditoriali locali in vista dell'affidamento della gestione del SII dell'Ambito medesimo.

Produce, con la partecipazione pari al 19,99% di SMAT S.p.A., un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio

medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 2) definito dalla Regione Piemonte (con le leggi regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**NOS S.p.A. di Torino** Partecipazione al 10% in Nord Ovest Servizi S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 7.800 migliaia di euro – costo e valore contabile 1.750.000 euro). La Società risulta inoltre partecipata da Iren Acqua Gas S.p.A. di Genova, e da altri operatori pubblici e privati. La “Nord Ovest Servizi S.p.A.” gestisce la partecipazione del 45% detenuta nella “Asti Servizi Pubblici S.p.A.”, acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall’associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi.

**Mondo Acqua S.p.A. di Mondovì** Partecipazione al 4,92% in Mondo Acqua S.p.A. di Mondovì (Capitale Sociale 1.100 migliaia di euro – costo e valore contabile 18.204 euro) Società a maggioranza di capitale pubblico locale, detenuto dai Comuni di Mondovì, Briglia, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì e Vicoforte. La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni Soci.

**Environment Park S.p.A.** di Torino Partecipazione al 3,38% in Environment Park S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 11.407 migliaia di euro – costo 463.565 e valore contabile 385.440 euro). La Società risulta inoltre partecipata da Enti pubblici e da 20 Società di servizi e finanziarie a valenza locale e ha per oggetto la gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

**Galatea S.c.a.r.l. di Alessandria** Partecipazione allo 0,50% in Galatea S.c.a.r.l. Società cooperativa di Alessandria (Capitale Sociale 10 migliaia di euro – costo e valore contabile 51 euro) in corso di dismissione, avente per oggetto la costruzione e conduzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di S. Stefano Belbo.

Sono presenti altre partecipazioni non societarie fra le quali:

**Utility Alliance** del Piemonte Partecipazione al 6,25% in Utility Alliance del Piemonte con sede in Torino (Fondo patrimoniale di euro 80.000 alla data di bilancio – costo e valore contabile 5.000 euro). Tale rete di imprese tutte pubbliche con affidamento in-house è stata costituita con Rogito Notarile del 19.07.2016 tra n. 11 società idriche piemontesi che hanno sottoscritto apposito “contratto di rete” finalizzato all’accrescimento della capacità competitiva delle stesse, attraverso l’esercizio in comune dell’attività di rappresentanza di interessi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi e nell’ambito dei processi decisionali. In conseguenza dell’ingresso dei nuovi “retisti” le società CALSO S.p.A. e Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. nel corso dell’esercizio 2021, il numero delle società idriche aderenti è aggiornato a 16. Con Atto notarile del 21.05.2019 la rete d’imprese ha assunto la nuova denominazione di “Utility Alliance del Piemonte” ampliando altresì l’ambito operativo di attività, oltre che a quello Idrico (Water Alliance) anche a quello energetico (Energy Alliance) nonché a quello di tutela ambientale (Environment Alliance) ed aprendo la possibilità di aderire alla rete anche a società interamente pubbliche che gestiscano servizi pubblici e che condividano le finalità della rete d’imprese.

**Hydroaid – Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo** Partecipazione al 10,24% in Hydroaid – Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo con sede in Torino (fondo di dotazione € 293.000 - costo e valore contabile della partecipazione SMAT S.p.A. € 30.000) è costituita da Soci permanenti provenienti dal settore pubblico e privato (Regione Piemonte, Comune di Torino, Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Torino, Hydrodata S.p.A. oltre a SMAT) che operano a sostegno delle attività istituzionali e contribuiscono attivamente alla realizzazione delle diverse iniziative e progett

### **Conclusioni**

Non si riscontrano nella società in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

#### **D.LGS. 201/2022 – RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - APPENDICE**

Il D.Lgs 23/12/2022 nr. 201 ha previsto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

L'art. 2 comma 1 lett. c) definisce «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

L'art. art. 30 del medesimo decreto prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, **per ogni servizio affidato**, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. **Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.**

Tra i servizi a rilevanza economica si possono annoverare il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, entrambi gestiti da soggetti operativi organizzati in forma societaria rispettivamente SMAT ed SCS affidatari di un servizio da parte delle autorità di bacino quali ATO3 e CCA.

Ne consegue che, in base alla lettera della legge per la ricognizione sono competenti gli enti di bacino pertanto i servizi gestiti dalle società SCS e SMAT non sono state oggetto di ricognizione.

L'Autorità d'ambito ATO3 "Torinese", in quanto soggetto affidante del servizio idrico integrato alla società SMAT ha comunicato che provvederà a dare corso agli adempimenti di competenza di cui al D.Lgs. del 23 dicembre 2022, n. 201.

A tal fine, la Conferenza d'ambito convocata per il prossimo 21 dicembre, reca al punto 8 dell'ordine del giorno "Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 201/2022 – Approvazione".

La Società Turismo Torino srl non è affidataria di servizi svolti a favore dell'ente quindi non è ricompresa nella ricognizione ex art. 30.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Ezio IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

f.to Dr. Danilo BERTOLDI